



## ***Determinazione del dirigente Numero 211 del 08/03/2018***

**Oggetto : 05 GESTIONE MUSEO MALACOLOGICO “MALAKOS”. C.I.G. Z7622A2197 -  
DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE E  
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA  
A) DEL D.LGS. N. 50/2016.**

---

**Proponente : SERVIZIO CULTURA (15)**

---

**Settore: SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE - ECONOMICO**

---

**Redattore: Scarscelli Mario**

---

**Responsabile del Procedimento : Scarscelli Mario**

---

**Dirigente: Dott.ssa Vaccari Marina**

---

**Classificazione : DETERMINAZIONE**

---

**CIG : Z7622A2197 Z7622A2197**

---

**CUP :**

---



## ***Determinazione del dirigente Numero 211 del 08/03/2018***

Gestione Museo malacologico “Malakos”. C.I.G. [Z7622A2197](#) - Determina a contrarre, approvazione capitolato speciale d'appalto e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016..

### IL DIRIGENTE

Richiamate:

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 149 del 20 Aprile 2005, esecutiva con cui veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione del Museo civico scientifico-didattico di Città di Castello per un importo complessivo di euro 85.000,00 di cui euro 15.697,00 cofinanziati dal Comune ed euro 64.803,00 a carico dei progetti comunitari della Regione dell'Umbria;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1208 del 22 Giugno 2015 relativa al Piano attuativo del DOCUP ob. 2 2000-2006 nel quale è stato inserito il progetto richiamato;
- Il codice C3. Docup ob.2 Misura 3.2 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali” (pubblicato nel B.U.R - supplemento ordinario n. 3 serie generale n. 64 del 4 Novembre 2004,) approvato con determinazione dirigenziale regione Umbria n° 9087 del 21/10/20004 con il quale vengono stabiliti gli obblighi per le proposte progettuali per l'attuazione della componente regionale approvato con D.G.R 19 marzo 2014 n. 275 (denominata Progetti tematici” la quale prevede espressamente tra l'altro:” *art. 6 Obblighi per i beneficiari – I soggetti sono tenuti all'attivazione della gestione dei progetti finanziati o di loro lotti funzionali al termine dell'intervento. Gli interventi devono avere il vincolo di destinazione di durata minima ventennale. Art. 13 Decadenza e revoca. I Soggetti beneficiari che non siano in grado di proseguire nell'attuazione dei lavori ammessi a contributo debbono darne tempestiva comunicazione alla Regione che provvede a revocare le somme già liquidate con addebito degli interessi legali”.*
- Deliberazione di Giunta Comunale n° 424 del 24 Ottobre 2015 avente per oggetto “Attivazione progetto Musei scientifici” con la quale si approvava il progetto medesimo e veniva individuata l'Associazione Malakos “onlus di Città di Castello per la realizzazione del progetto particolarmente specializzato...;
- La Convenzione di repertorio n° 9414 stipulata a Città di Castello in data 25.11.2005 tra il Comune e l'Associazione Malakos “onlus” di Città di Castello CF 90014630546 per l'attivazione dei Musei scientifici da collocare presso la Pinacoteca Comunale, con la quale si affidava all'associazione medesima la gestione del progetto dei musei scientifici da realizzarsi presso la Pinacoteca Comunale, approvato e finanziato con i Progetti Comunitari della Regione Umbria – DOCUP 2003-2006 ;
- La Convenzione di repertorio n° 9783 stipulata a Città di Castello in data 14.11.2006 tra il Comune e l'Associazione Malakos “onlus” CF 90014630546 per la concessione in comodato gratuito dei beni mobili (Collezioni malacologiche e correlata biblioteca di settore) nell'ambito della realizzazione del “Progetto Musei scientifici” presso la Pinacoteca Comunale;
- La Convenzione di repertorio n. 9243 stipulata a Città di Castello in data 26.05.2005 tra il Comune e la Cassa di Risparmio di Città di Castello s.p.a per la definizione del contratto di comodato gratuito del complesso immobiliare denominato Villa Cappelletti – sito in Comune di



Città di Castello, per la durata ventennale, con le finalità ed obblighi richiamati nel contratto medesimo;

**Premesso:**

- che la raccolta malacologica è composta da circa 400.000,00 esemplari di Conchiglie, Molluschi e materiali provenienti da tutti i mari del mondo: Le collezioni hanno la necessità di essere custodite e gestite al fine di consentire l'espletamento delle attività previste con l'istituzione del Museo e per le quali il Comune di Città di Castello ha sottoscritto gli atti d'obbligo sopra citati che comportano l'esposizione e la gestione delle raccolte per 20 anni a partire dall'anno 2006, come indicato nella clausole sottoscritte per la partecipazione al bando regionale previsto dal Docup ob.2 Misura 3.2 "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali"

**Ritenuto:**

- dover garantire l'inderogabile necessità di assicurare l'apertura al pubblico delle collezioni malacologiche, la gestione di tutte le attività didattiche e tutte le attività previste dal Progetto approvato e finanziato dalla Regione Umbria, attraverso l'individuazione di un soggetto altamente specializzato che possieda le competenze necessarie a garantire le molteplici attività finalizzate al corretto funzionamento del Museo, provvedendo ad un affidamento della durata di anni due (2), al fine di consentire una programmazione delle attività coerente con i programmi approvati da questo Ente;

**Richiamato:**

- l'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"

**Visto:**

- il Bilancio Comunale di previsione per l'anno 2018 – 2020, in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale, assieme al Documento unico di programmazione 2018 – 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 31/07/2017;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
  - l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;



- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

Verificato:

ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:

- che alla data 07/02/2018 non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto, stante il Bando "*Facility management beni culturali*" pubblicato da CONSIP in data 31/07/2015 ancora non aggiudicato e la data presunta di fine procedimento di gara si prevede nel III° trimestre 2018;
- che non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), poiché non risulta presente il prodotto specifico;
- che l'Ufficio Cultura-Biblioteca-Pinacoteca ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016, ha predisposto un Capitolato Speciale d'appalto nel quale sono individuate specificatamente le attività che il soggetto dovrà svolgere, gli oneri, obblighi, responsabilità contrattuali in capo al soggetto gestore del Museo. Nel documento si specifica che la durata dell'appalto è prevista in anni 2 (due) ed è indicato il costo complessivo presunto dell'affidamento sulla base del quadro economico di progetto quantificato in euro 33.000,00 IVA esente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art 46;

Rilevato:

-l'Amministrazione Comunale, con l'accettazione del finanziamento Regionale per la costituzione de Museo, di cui alle deliberazioni richiamate in premessa riportate, si è impegnata a garantire l'apertura al pubblico della collezione malacologica denominata "Malakos" e la gestione di tutte le attività didattiche e di manutenzione specializzate previste dal Progetto approvato e finanziato dalla Regione Umbria, attraverso l'individuazione di un soggetto altamente specializzato che possieda le competenze necessarie a garantire le molteplici attività necessarie al funzionamento e manutenzione delle raccolte, nonché alle attività didattiche;

- che la raccolta scientifica malacologica Malakos è pervenuta a questo Ente nell'anno 2006 a seguito di comodato gratuito concesso dal Sig. Gian Luigi Bini residente in Voc. Manforlino- Città di Castello, di cui al contratto di rep. n. 627 registrato a Città di Castello in data 17/11/2006 - avente per oggetto: "Contratto di comodato gratuito di beni mobili (collezioni malacologiche e correlata biblioteca di settore) nell'ambito della realizzazione del progetto "*Musei scientifici presso la Pinacoteca Comunale*" prevede come obbligo ventennale per il Comune di "*utilizzare i beni esclusivamente per lo scopo per cui gli stessi sono stati concessi e cioè per l'utilizzo nell'ambito del progetto "Musei Scientifici" e che ... "il comune si obbliga a conservare i beni avuti in comodato con cura e la massima diligenza, a non destinarli ad altro usi che non siano quelli previsti, a non cederne l'uso a terzi, ne a titolo gratuito ne a titolo oneroso..."*"

- che l'Associazione "Malakos" Onlus di Città di Castello possiede i requisiti scientifici necessari alla custodia, gestione, manutenzione e valorizzazione didattica delle collezioni malacologiche,



come rilevato nel corso degli anni in cui ha svolto tale attività per conto di questo Ente e come si evince dalle attività svolte nel corso degli anni dall'Associazione stessa;

- che tale Associazione, è iscritta all'Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di Utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n.640 (settore di attività 8:tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente”;
- che il responsabile dell'Ufficio Cultura, in data 28/02/2018 di protocollo 11022/2018 ha redatto una Relazione inerente la gestione del Museo Malacologico nella quale sono evidenziati i progetti e le attività che sono state programmate al fine di garantire la pubblica fruizione delle raccolte e la partecipazione a progetti di promozione culturale regionali e nazionali;
- dalla stessa relazione si evincono i risultati delle verifiche sul monitoraggio dei contratti del gestore uscente, sulla base dei quale si propone un affidamento diretto sulla base della specificità dei servizi richiesti e delle competenze necessarie all'espletamento delle attività, attivando un affidamento dei servizi di cui in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs50/2016;
- che i servizi necessarie ed indispensabili alla conduzione della raccolta scientifica possono essere forniti unicamente da un operatore economico presente nel territorio e che ragionevolmente la concorrenza nella specifica attività richiesta è assente per motivi tecnici;
- che le attività scientifiche e didattiche svolte e quelle già programmate dall'Associazione Malakos rappresentano un valore aggiunto per questo Ente e consentono di perseguire gli obiettivi inseriti nei documenti di programmazione dell'Ente nonché adempiere agli obblighi assunti sia con la Regione dell'Umbria, sia con la stipula delle Convenzioni sopra richiamate;
- che pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 l'affidamento diretto all'Associazione Malakos ONLUS per un periodo di anni 2 (due) consente a questo Ente di garantire il rispetto “sostanziale” delle clausole sottoscritte con il comodato d'uso sottoscritto tra il Sig. Gian Luigi Bini e questo Ente in data 14/11/2006, assicurando nel contempo, come rilevato dagli atti d'Ufficio, che tale scelta rispetta il principio di economicità ed efficienza nella gestione complessiva delle collezioni malacologiche;
- che a Bilancio Comunale 2018 e pluriennale 2018-2020 es. 2019, in corso di approvazione, al PEG n. 15 – parte spesa, sono disponibili le risorse finanziarie finalizzate all'attuazione degli interventi compatibili con il presente provvedimento ed allocati al Capitolo 05021.03.77014526 – “Altre prestazioni di servizi: Servizi in convenzione” Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali – Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - TITOLO 1 – Spese correnti - MACROAGGR. 3 – Acquisto di beni e servizi;
- che in data 20/02/2018 l'Ufficio Cultura con nota di protocollo n. 8737/2018 ha richiesto all'Associazione Malakos Onlus la disponibilità a svolgere le attività previste nel Capitolato speciale d'appalto redatto dall'Ufficio Cultura, e alla sottoscrizione della assunzione di obblighi e responsabilità secondo quanto riportato all'interno nel capitolato stesso, per la durata di anni 2 (due) a partire dal 1 Marzo 2018, per un importo complessivo di euro 32.000,00 oltre IVA di legge;
- che in data 07/03/2018 l'Associazione Malakos Onlus di Città di Castello con protocollo n. 11261/2018 ha comunicato a questo Ente la propria disponibilità a svolgere le funzioni richieste dal Capitolato d'appalto e dichiarato la propria volontà di sottoscrivere tutti gli obblighi e condizioni contenuti nel Capitolato, composto da n. 27 articoli e suddiviso in Parte I – Amministrativa e Parte



Il Tecnica, formulando nel contempo un miglioramento economico sull'offerta economica proposta, impegnandosi a svolgere incondizionatamente, per la durata di anni 2 (due), tutti i servizi richiesti per un importo di affidamento complessivo di euro 31.000,00;

- che con la comunicazione sopra richiamata l'Associazione Malakos Onlus ha provveduto a trasmettere copia della polizza assicurativa sottoscritta con la Compagnia Assicuratrice TUA (n. Polizza 40012290000071 del 07/03/2018) a copertura dei rischi derivanti dalla gestione del Museo, sia verso terzi sia a tutela dei volontari dell'Associazione presenti nel Museo, sottoposta al parere dell'Ufficio legale di questo Ente e giudicata idonea come da comunicazione via email del 02/03/2017, conservata agli atti;

Visto:

- il D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art 163. "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del T.U 267/2000;
- l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006;
- il D.Lgs. 33/2013 in relazione agli obblighi di pubblicazione;
- gli art.li 107-163-192 del D. Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il Capitolato speciale d'appalto, nonché il Quadro economico e finanziario per la gestione del Museo malacologico "Malakos" situato nel Polo Museale di Villa Capelletti a Garavelle di Città di castello allegati la presente atto, nel quale sono individuate le funzioni da svolgere, gli obblighi ed oneri del soggetto affidatario, per la durata di anni 2 (due) dalla stipula del contratto, per un importo complessivo di progetto pari ad euro 32,000,00 IVA esente ai sensi del D.P.R 28.12.2000 n. 445 art 46, come si evince dal documento denominato "Quadro economico finanziario";
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 192 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii. e 32 D. Lgs. 50/1016 quanto segue:
  - Fine del contratto è: *Servizi di gestione del Museo Malacologico "Malakos";*
  - Oggetto del contratto è: *Affidamento del servizio: visite guidate e attività didattiche.*
  - Durata contrattuale è: *24 mesi con inizio dalla data di stipula del contratto; è prevista opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106 co.11, D.Lgs. 50/2016, per un massimo di mesi 6 (sei);*
  - Forma del contratto: *ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, in modalità elettronica secondo le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, in esenzione del termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32, co. 10, lett. b) del medesimo decreto;*
  - Clausole ritenute essenziali sono:
    - Corrispettivo: su presentazione di fattura (codice IPA – D9V823)
    - Scelta del contraente: procedura ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, con affidamento diretto;
    - Criterio di aggiudicazione: Trattativa negoziata sulla base del Capitolato approvato.
    - Importo a base di gara: Euro 31.000,00;
    - Costo presunto della manodopera: Euro 28.000,00;
3. di attivare conseguentemente per i motivi espressamente richiamati nelle premesse del presente atto, un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) per gestione dei servizi e delle attività necessarie al funzionamento del Museo malacologico "Malakos" situato presso i



locali di Villa Garavelle, per un periodo di anni due (2) a partire dalla data di effettiva stipula del contratto a favore dell'Associazione Malacologia "Malakos" Onlus di Città di Castello C.F. 90014630546 loc. Seripole, 06012, Città di Castello;

4. che la sottoscrizione del contratto tra le parti contraenti avvera tramite sottoscrizione digitale dei documenti di gara, (Capitolato d'appalto, Quadro economico) allegati al presente atto, secondo quanto previsto all'art. 20 del d.l.vo n. 82/2005 C.A.D come modificato dal d.l.vo 13 dicembre 2017 n. 217, recante modificazioni ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale;
5. che l'importo complessivo dell'affidamento all'Associazione Malakos ONLUS C.B n. 12254 ammonta ad Euro 31.000,00 IVA esente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art 46, la cui fatturazione verrà effettuata secondo quanto disposto dalle norme previste dal capitolato d'appalto che verrà sottoscritto digitalmente dall'Associazione stessa la quale si impegna a rispettare ed adempiere quanto in esso contenuto;
6. di assumere l'impegno di spesa complessivo pari ad euro 32.000,00, come indicato nel quadro economico e finanziario allegato, imputando tale somma al Bilancio Pluriennale 2018-2020 es. 2018 ed es. 2019, in corso di approvazione: Capitolo 10501037701426 – "Altre prestazioni di servizi: Servizi in convenzione" Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali – Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - TITOLO 1 – Spese correnti - MACROAGGR. 3 – Acquisto di beni e servizi, secondo il prospetto finanziario allegato al presente atto, dando atto inoltre che nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2018, si renderà applicabile il disposto di cui all'art. 163 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 (Esercizio Provvisorio);
7. che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi perché relativa ad un contratto di servizio non frazionabile con scadenze diverse: Art 165 comma 5 lettera b) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
8. che il codice CIG attribuito dall'A.N.A.C: in data 06/03/2018 2018 è il seguente: CIG Z7622A2197;
9. che il il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio e Rresponsabile unico del procedimento (RUP) di cui all' art 101 del D.lgs 50/2016, che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, è il sig. Scarscelli Mario responsabile dell'Ufficio Cultura;
10. che il responsabile del Provvedimento finale è la Dirigente del Settore Cultura, Dott.ssa Marina Vaccari;
11. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nella Sezione Trasparenza ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 33/2013, dandone poi specifica attestazione negli atti di liquidazione.

### Riferimento Contabile

Esercizio	Num	Codice Bilancio	Codifica P.Fin.	Descr. Capitolo	E/U	Beneficiario	Importo
2018	597	05021.03.770145 26	U.1.03.02.15.999	CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770140/3 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI IN CONVENZIONE	U	MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	15.900,00
2019	598	05021.03.770145	U.1.03.02.15.999	CdR: 15 BIBLIOTECA ,	U	MALAKOS	15.480,00



		26		PINACOTECA - CAP 770140/3 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI IN CONVENZIONE		ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	
2018	628	05021.03.770145 26	U.1.03.02.15.999	CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770140/3 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI IN CONVENZIONE	U	DIPENDENTI COMUNALI	620,00

Città di Castello, 08/03/2018

Il Dirigente  
Marina Vaccari / INFOCERT SPA

*firmato digitalmente*